



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 DEL 08/04/2021

OGGETTO: ABOLIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATI E ATTESTAZIONI ANAGRAFICHE.

L'anno duemilaventuno, addì otto, del mese di Aprile alle ore 13:16, presso l'Ufficio del Sindaco nel Palazzo comunale ovvero come indicato a verbale nei casi di videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco LOIRA NICOLA.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. VESPRINI DINO.

Partecipano i Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	LOIRA NICOLA	SI
VICE SINDACO	GRAMEGNA TOTA FRANCESCO	SI
ASSESSORE	VESPRINI VALERIO	SI
ASSESSORE	BALDASSARRI ELISABETTA	SI
ASSESSORE	VARLOTTA FILOMENA	SI
ASSESSORE	DI VIRGILIO ANDREA	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il LOIRA NICOLA, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra riportato.

Visto l'art. 2, comma 15, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica", che recita testualmente "I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma 10, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato art. 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione dei diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale";

Richiamato l'art. 40 della Legge 604/1962 e s. m. i. e la tabella D ad essa allegata, ai numeri 6, .6 bis e 7, dove vengono quantificati gli importi relativi ai diritti di segreteria, come di seguito indicato:

- Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta e autenticazione di firme in carta semplice: € 0,26;
- Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta e autenticazioni di firme soggetti all'imposta di bollo: €0,52;
- Certificati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta semplice, per ogni nominativo: € 2,58;
- Certificati redatti a mano con ricerca d'archivio soggetti all'imposta di bollo, per ogni nominativo: € 5,16;
- Stati di famiglia in carta semplice: € 0,26;
- Stati di famiglia soggetti all'imposta di bollo: € 0,52;

Evidenziato come l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114 al comma 2 abbia prescritto che l'articolo n. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973 n. 734 è sostituito con il seguente: "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";

Dato atto che con l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 è stata abrogata la ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria tra Ministero dell'Interno e Comune;

Preso atto che dal 30 marzo 2001 è stata prevista l'esenzione dai diritti di segreteria per i certificati di stato civile, a seguito dell'abrogazione dell'art. 194 del R.D. 1238/1939 con il nuovo Regolamento dello Stato Civile approvato con DPR 396/2000;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con l'obiettivo di semplificare i procedimenti e gli adempimenti richiesti a carico dei cittadini e degli stessi uffici pubblici, si è venuta a determinare nel tempo una sensibile diminuzione nel rilascio di certificati;

Considerato, inoltre, che l'abolizione dei diritti di segreteria, per il rilascio di certificati e attestati anagrafici, comporta un miglioramento della qualità del servizio, con minori tempi di attesa per l'utenza dovuti alla riscossione e alla gestione dei resti oltre che benefici economici per i cittadini che richiedono i certificati in questione;

Ritenuto di adottare, per l'erogazione della certificazione anagrafica, un processo di informatizzazione che possa semplificare e ridurre l'iter a carico dei cittadini, nella prospettiva di implementare un nuovo servizio di certificazione on line;

Preso atto che all'introduzione di tale servizio deve necessariamente conseguire la soppressione dei diritti segreteria;

Preso atto altresì della perdurante "emergenza covid" che comporta la necessità per motivi di salute pubblica di limitare al massimo la circolazione delle persone se non per esigenze assolutamente indifferibili e giustificate;

Constatata l'esiguità delle somme introitate annualmente dai servizi demografici per diritti di segreteria sul rilascio della certificazione che ammonta ad € 771,06 per l'anno 2020;

Dato atto che risulta assolutamente anacronistico esigere somme di centesimi di euro che non giustificano i tempi di riscossione o la comunicazione ai richiedenti delle modalità per l'ottenimento della certificazione (busta pre-affrancata con € 0,26 di pagamento di diritti di segreteria);

Rilevato che, per quanto sopra esposto, molti Comuni hanno proceduto o si stanno indirizzando verso l'abolizione della riscossione dei diritti oggetto del seguente Atto;

Dato atto che il Comune di Porto San Giorgio non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2, comma 15, della Legge 127/1997, sopprimendo i diritti di segreteria, previsti per il rilascio di certificati ed attestati anagrafici;

Ritenuto di confermare la riscossione dei diritti di segreteria sui certificati anagrafici che comportano una ricerca storica d'archivio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Rilevato che tale rinuncia alla riscossione, per i certificati richiesti annualmente anche per via telematica da privati in esenzione dall'imposta di bollo, comporta la rinuncia all'incasso di una somma esigua accertata per l'anno 2020 pari a € 771,06 introitate al relativo capitolo di entrata n. 35801/1 del Bilancio 2020;

SI PROPONE DI DELIBERARE COME SEGUE:

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di sopprimere, per le ragioni esposte in premessa, i diritti di segreteria previsti dalla Tabella D, punti 6 e 7, allegata alla Legge 604/1962, ai sensi dell'art. 2, comma 15 della Legge 127/1997, da corrispondere per il rilascio di certificati ed attestati anagrafici con decorrenza 1 MAGGIO 2021;
3. di dare atto che viene mantenuta la riscossione dei diritti di segreteria previsti dalla Tabella D, punto 6-bis, allegata alla Legge 604/1962, relativamente a certificati ed attestati redatti con ricerca storica d'archivio;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La seduta si svolge in modalità di videoconferenza secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (convertito in legge n. 27 del 29.04.2020) nonché in conformità a quanto previsto dal regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Comunale in modalità videoconferenza approvato con delibera G.C. n. 61 del 15.05.2020. Si dà atto che il Segretario Generale assiste alla seduta dal suo ufficio presso la sede municipale.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visti i Decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020, 9 del 4/6/2020, n. 15 del 25.09.2020, 1 del 18.01.2021, 2 del 25.01.2021 e da ultimo n. 3 del 28.01.2021 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Rilevata la propria competenza in merito;

a voti unanimi resi nelle forme di legge e di statuto;

DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- con successiva votazione, unanimemente espressa dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del testo unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Sindaco
LOIRA NICOLA

Il Segretario Generale
Dott. VESPRINI DINO